

Codice A1709C

D.D. 21 febbraio 2021, n. 158

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria SAN MARTINO (Bosconero). Rinnovo concessione e zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C", con facoltà di sparo.



ATTO DD 158/A1709C/2021

DEL 21/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria SAN MARTINO (Bosconero). Rinnovo concessione e zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C", con facoltà di sparo.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 77 del 30.01.2013 con la quale è stata autorizzata, a favore del Signor Giovenale ALLOCHIS e fino al 31.01.2021, l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria “San Martino”, ricadente nei comuni di S. Benigno C.se, Foglizzo e Bosconero, zona

faunistica della Città Metropolitana di Torino, per l'area delimitata nella planimetria agli atti.

Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 116 del 19.02.2013 di rettifica della superficie aziendale della medesima azienda erroneamente indicata nel precedente atto autorizzativo in ettari 11.36.67 anziché ettari 511.36.67.

Vista la determina dirigenziale n. 555 del 02.07.2013 di istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: starna, quaglia e fagiano ed avente una superficie di ha 42,5.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1019 del 04.11.2016 con la quale è stata autorizzata la riduzione della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "SAN MARTINO" ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, da ettari 511.36.67 ad ettari 489.25.97, mediante esclusione dei terreni e per l'area delimitata dalla planimetria agli atti del Settore.

Vista la determina dirigenziale n. 498 del 26.04.2018 con la quale è stata autorizzata l'ulteriore riduzione della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria San Martino ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, da ha 489.25.97 a ha 473.77, mediante esclusione dei terreni indicati nella tabella riportata nella determina medesima, con obbligo per il concessionario di delimitazione delle aree escluse con tabelle perimetrali idonee ad individuare i nuovi confini.

Vista l'istanza N. Prot. 00019017 del 28.08.2020, con la quale il Sig. Allochis Giovenale ha richiesto il rinnovo della concessione dell'Azienda agri-turistico-venatoria San Martino e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C per anni 9, intestando la concessione al Sig. Allochis Giovenale nella sua qualità di direttore concessionario con le stesse condizioni e modalità di cui alle determinazioni dirigenziali n. 77 del 30.01.2013, n. 555 del 02.07.2013 e n. 498 del 26.04.2018.

Preso atto che dall'istanza sopracitata e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Concessionario Sig. Allochis Giovenale in data 20.08.2020, P. 19017 del 28.08.2020 si evince che:

- il consorzio tra proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie fino al 31.01.2021 e automaticamente rinnovato per nove anni e pertanto fino al 31.01.2030;
- nessuna modificazione è intervenuta neppure nelle condizioni agro-silvo-colturali dei terreni conferiti al Consorzio dopo le determinazioni dirigenziali n. 1019 e 498 sopracitate.

Preso visione dello Statuto del Consorzio redatto dal Notaio Carlo Boggio il 14.11.2012 e registrato al rep 117120 racc 14010 dal quale all'art. 1 si evince che:

“il Consorzio, retto dal presente Statuto, è costituito sino al 31 gennaio 2022 e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza per il periodo corrispondente alla durata della concessione dell'azienda agri-faunistica; si considererà automaticamente rinnovato per uguale periodo alla ulteriore scadenza e successivamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo disdetta, da parte di tanti proprietari o possessori consorziati che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) della superficie del territorio dell'azienda ...omissis...”

Preso atto della relazione allegata alla suddetta istanza a firma del Tecnico Faunistico Dott. Lorenzo Bevilacqua.

Constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Visto il verbale redatto in data 17/02/2021 dal funzionario incaricato dell'istruttoria agli atti del Settore.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza rinnovando la concessione dell'Azienda agriturismo-venatoria San Martino fino al 31 gennaio 2030 intestando la concessione al Sig. Allochis Giovenale nella sua qualità di direttore concessionario, nonché di rinnovare la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C alle stesse condizioni stabilite dalle determinazioni dirigenziali n. 77 del 30.01.2013, n. 555 del 02.07.2013 e n. 498 del 26.04.2018.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2028 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

Di rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria SAN MARITNO, pari ad ha 473.77.91 ubicata nei Comuni di San Benigno C.se, Foglizzo e Bosconero, zona faunistica della Città Metropolitana di Torino a favore del Sig. Allochis Giovenale fino al 31 gennaio 2030.

Di rinnovare la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: starna, quaglia e fagiano, per una superficie di ha 42.5.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- i confini dell'azienda devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;
- il concessionario è tenuto a delimitare a divieto di caccia le aree di cui alle riduzioni territoriali avvenute con determinazioni dirigenziali n. 1019 del 04.11.2016 e n. 498 del 26.04.2018.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività delle aziende e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e alla Città Metropolitana di Torino.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino